

Codice A1604A

D.D. 19 marzo 2018, n. 101

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "Parco Durandi" e "Via Dante", ubicati nel Comune di Santhi (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Verellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Santhià (VC) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Verellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 16 febbraio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi potabili denominati "*Parco Durandi*" – SII 141, codice regionale VC100061, codice univoco VC-P-00072 – e "*Via Dante*" – SII 142, codice regionale VC100061, codice univoco VC-P-00073 – ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 813 del foglio di mappa n. 41 e nella particella catastale n. 1191 del foglio di mappa n. 36, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Santhià.

I due pozzi di cui sopra sono ubicati nel centro abitato di Santhià (VC) in un'area urbanizzata caratterizzata, prevalentemente, da insediamenti di tipo residenziale.

Per quanto riguarda il pozzo *Parco Durandi*, le informazioni tecniche sono state ricavate tramite l'osservazione diretta e desunte dalla relazione sulla verifica dello stato di consistenza effettuata nell'agosto 2007; lo stato di consistenza del pozzo è stato realizzato a seguito di una videoispezione, in quanto non vi era a disposizione la stratigrafia, dalla quale è stato desunto che il pozzo raggiunge una profondità di 115,21 metri dal piano-campagna. La portata massima concessa è di 6,4 l/s, mentre la portata effettiva di esercizio, misurata nel contatore installato all'interno della tombinatura di alloggiamento della testata pozzo, è di 4,76 l/s; dal pozzo l'acqua viene pompata direttamente nel sistema di distribuzione potabile del comune.

Il pozzo di *Via Dante*, invece, realizzato nel 2004, è profondo 130,50 metri dal piano-campagna. La portata massima concessa è di 23,3 l/s; la portata effettiva di esercizio è di 15,5 l/s. Dal pozzo l'acqua viene immessa direttamente nel sistema di distribuzione potabile del comune.

Entrambi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di un distributore carburanti, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata per entrambi i pozzi attraverso il confronto di numerosi metodi modellistici di calcolo, tra i quali è stato ritenuto più idoneo il metodo WHAEM2000 – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 6,4 l/s per il pozzo *Parco Durandi* e a 23,3 l/s per il pozzo di *Via Dante* – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Per quanto riguarda la direzione di flusso è stata utilizzata quella relativa alla piezometria profonda per il pozzo di *Via Dante*, mentre per il pozzo *Parco Durandi* è stato aggiunto un range angolare correttivo complessivo di 30°, procedendo con l'involuppo delle due direzioni.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambe le captazioni;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambe le captazioni;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SIII41 e SIII42 – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornata) alla Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Santhià (VC) che, convocato alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota dell'11 novembre 2017, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata recependola già tuttavia, in forma preliminare, nella recente revisione del proprio P.R.G.C..

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 5 gennaio 2018, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato che i due pozzi paiono funzionali all'approvvigionamento idrico in quanto caratterizzati da potenzialità idrica elevata e, al momento, non soggetta a vulnerazione antropica; gli stessi risultano tuttavia collocati in area fortemente antropizzata ed in contesti che limitano fortemente la predisposizione di misure di messa in sicurezza delle zone di tutela assoluta rispetto ai centri di pericolo e di adeguamento alla normativa vigente. La situazione litostratigrafica dei pozzi pare fornire garanzie di protezione della risorsa idrica rispetto a infiltrazioni verticali di contaminati provenienti dalla superficie, tuttavia nel caso del pozzo collocato all'interno del Parco Durandi, non essendo disponibili informazioni relative alle modalità di completamento del pozzo, non è possibile escludere il rischio di vulnerazione antropica dello stesso. L'Agenzia, pertanto, ai fini di una maggiore protezione della risorsa captata ritiene che il gestore dovrebbe valutare attentamente la possibilità di realizzare interventi di adeguamento delle due zone di tutela assoluta all'articolo 4 del regolamento 15/R/2006 e che gli interventi di minima da realizzare al tal fine comprendano la verifica della modalità di scarico delle acque meteoriche e la chiusura a chiave dei tombini all'interno del quale sono collocati i pozzi.

Per quanto attiene alla zona di rispetto ristretta, la stessa Agenzia ritiene adeguata la proposta del gestore circa la necessità di provvedere, in occasione dei lavori di manutenzione, alla realizzazione di una prova di tenuta della tubazione fognaria ed all'eventuale sostituzione della stessa con adeguate tubazioni a tenuta stagna.

Infine, in relazione alla collocazione dei pozzi a valle di discariche di rifiuti ed in area di ricarica degli acquiferi profondi, ritiene che dovrebbe essere valutata la possibilità prevista dall'articolo 7 del regolamento 15/R/2006 di predisporre, in aggiunta, una protezione dinamica consistente in controlli periodici in pozzi esistenti o piezometri appositamente realizzati.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 6 febbraio 2018, ha evidenziato che, verificata l'assenza di specifici trend positivi per inquinanti microbiologici e chimici nel corso dei monitoraggi effettuati, ritiene congrua la ridefinizione delle

fasce di rispetto proposte riguardanti le acque emunte dai pozzi *Parco Durandi* e *Via Dante* e a servizio dell'acquedotto pubblico di Santhià (VC).

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha altresì sottolineato l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei pozzi stessi.

Con la determinazione n. 295 del 16 ottobre 2002 la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Santhià alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi potabili denominati *Parco Durandi* e *Via Dante*, ubicati nel medesimo comune e a servizio dell'acquedotto comunale (portata massima concessa pari a 6,4 l/s e a 23,3 l/s).

Per le medesime utenze è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il S.I.I. S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santhià.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, nonostante l'area di salvaguardia ricada in terreni "non a uso agricolo", la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche di concimazione e diserbo e di lotta fitosanitaria nelle aree verdi circostanti i due pozzi potabili. Tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "bassa" e da una capacità protettiva dei suoli "bassa o moderatamente bassa". Per i terreni appartenenti a tale classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 1 marzo 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati "*Parco Durandi*" e "*Via Dante*", ubicati nel Comune di Santhià (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti

in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di un distributore carburanti, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento - con particolare riguardo al distributore carburanti presente nella zona di rispetto allargata;
- il gestore S.I.I. S.p.A., d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio, valuti - in ragione dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche - la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, dal momento che - ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. - tale monitoraggio è obbligatorio solo per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle aree verdi sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dal Comune di Santhià, ovvero dalla Ditta che ha in carico la gestione delle superfici erbose/giardini ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dal Comune, ovvero dalla Ditta che ha in carico la

gestione delle superfici erbose/giardini e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli dal Comune di Santhià che detiene i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che la gestione delle aree verdi insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 295 del 16 ottobre 2002, con la quale la Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Santhià alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi potabili denominati *Parco Durandi* e *Via Dante*, ubicati nel medesimo comune e a servizio dell'acquedotto comunale (portata massima concessa pari a 6,4 l/s e a 23,3 l/s);

dato atto che per le medesime utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il S.I.I. S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santhià;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5 gennaio 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 6 febbraio 2018 – prot. n. 000 7078;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 16 febbraio 2018 – prot. n. 361, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “*Parco Durandi*” e “*Via Dante*”, ubicati nel Comune di Santhià (VC), a servizio dell’acquedotto del medesimo comune e gestiti dal S.I.I. S.p.A., è definita come risulta nell’elaborato “*Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SIII141 e SIII142 – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornata) alla Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 6,4 l/s per il pozzo *Parco Durandi* e a 23,3 l/s per il pozzo di *Via Dante* – portata massima di concessione emungibile dai due pozzi derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.

Per quanto concerne la gestione delle aree verdi interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nelle zone di rispetto ristrette è vietato lo stoccaggio e l’accumulo di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per

ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima degli asporti delle colture. Quando le analisi periodiche, finalizzate a monitorare il contenuto di fosforo e potassio nei terreni, mostreranno l'eventuale superamento per il fosforo delle 25 p.p.m. (metodo Olsen) o le 62,5 p.p.m. (metodo Bray Kuntz) e per il potassio delle 120 p.p.m., nei terreni sabbiosi e di medio impasto e le 180 p.p.m., nei terreni limoso e argillosi, il loro apporto dovrà essere sospeso.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2092/1991 e ss.mm.ii. relativo ai metodi di produzione biologica. Nell'areale interessato è inoltre sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santhià (VC) – S.I.I. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assolute dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - valutare, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio, in ragione dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche, la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santhià – S.I.I. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Santhià, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di un distributore carburanti, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo al distributore carburanti presente nella zona di rispetto allargata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin